



DELLA **LA TUTELA**
MINORANZA
LINGUISTICA
LADINA
DEL **BELLUNESE**

*DISPOSIZIONI
NORMATIVE*



**LA TUTELA DELLA
MINORANZA LINGUISTICA
LADINA DEL BELLUNESE
DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Publicazione curata dall'Istituto Ladin de la Dolomites
e realizzata con il sostegno della Legge n. 482/1999

Stampa

Tipografia Tiziano Pieve di Cadore

Disegno di copertina

Debora Busin

© Istituto Ladin de la Dolomites

Presentazione

L'Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici delle Dolomiti Bellunesi (denominato più brevemente Istituto Ladin de la Dolomites) ha per finalità la promozione e la valorizzazione della parlata e della cultura ladina che contraddistinguono l'identità delle popolazioni storicamente stanziato nelle vallate dolomitiche dell'alta provincia di Belluno.

È un'associazione non lucrativa, promossa dalla Provincia di Belluno con l'adesione di enti locali, associazioni ed unioni culturali ladine, in attuazione dell'art. 16 della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, norma con cui lo Stato attribuisce a Regioni e Province la facoltà di costituire istituti finalizzati alla tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni riconosciute come minoranze linguistiche storiche.

Questa pubblicazione ha lo scopo di divulgare la conoscenza, presso gli amministratori locali, il personale degli enti locali, gli operatori culturali, ed in generale presso tutta la popolazione, delle potenzialità di crescita culturale, sociale ed economica che si prospettano al nostro territorio in virtù del vigore e della attuazione della legge n. 482, dalla quale viene il sostegno ad un novero di interventi che va ben oltre la creazione di un istituto culturale.

Nell'opuscolo, realizzato con il sostegno della legge sopra citata, sono state raccolte organicamente le principali disposizioni normative che realizzano la tutela che l'ordinamento giuridico italiano prevede a favore della minoranza ladina presente in provincia di Belluno. Le norme sono precedute da alcune brevi note esplicative volte a favorire l'accesso alle stesse e a suscitare curiosità per la materia.

L'esposizione prende le mosse dalla Costituzione, la quale stabilisce che la tutela delle minoranze linguistiche è un "principio"; segue la legge dello Stato, accompagnata dal relativo regolamento di attuazione, con cui sono individuate le minoranze ed è disciplinata la tutela; quindi la legge regionale che contribuisce alla realizzazione della tutela; da ultimo lo Statuto dell'Istituto Ladin de la Dolomites.

Chiude questa sintetica raccolta un'appendice, contenente estratti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dallo Statuto della Regione Veneto e dallo Statuto della Provincia di Belluno. Gli Statuti, i quali fanno ampiamente riferimento al patrimonio culturale e linguistico locale, ingenerano nelle

comunità maggiormente legate alla propria identità etno-linguistica aspettative di serio interessamento e concreto sostegno.

Ringrazio per il competente lavoro svolto il collaboratore dell'Istituto dott. Gianpiero Ponti, che ha curato l'introduzione.

Esprimo altresì l'auspicio che quanto presentiamo possa essere di stimolo per dare avvio ad ulteriori ricerche ed iniziative rivolte alla tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno.

Daniela Larese Filon
Presidente dell'Istituto Ladin
de la Dolomites

Introduzione alle norme di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno

La Costituzione della Repubblica Italiana contiene un riconoscimento giuridico di fondo dell'esistenza, nel contesto sociale italiano, di gruppi linguistici minoritari. Ciò si compie nell'ambito dei "Principi fondamentali", le disposizioni mirate a delineare i valori supremi del nostro ordinamento giuridico. Tra questi si colloca, infatti, l'art. 6, che recita testualmente: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.". Pertanto il pluralismo linguistico è uno dei più alti valori del nostro vivere associato: la problematica delle minoranze linguistiche si risolve nel segno del *favor*, aprendosi per esse prospettive di tutela.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela delle minoranze linguistiche è un principio costituzionale adottato liberamente, cioè a prescindere da vincoli di diritto internazionale, ma l'Italia, nel corso della propria storia repubblicana, ha assunto anche obblighi nei confronti di altri Paesi ed in generale della Comunità internazionale. Per un verso, si tratta di accordi con cui è stata data soluzione a delicate questioni concernenti le minoranze poste lungo i confini nazionali; per altro, di atti con cui lo Stato italiano ha assunto ulteriori obblighi in tema di tutela delle minoranze linguistiche.

In particolare, nell'ambito del Consiglio d'Europa, l'Italia ha firmato e ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, in vigore dal 1998, mentre non è stata ancora seguita dalla ratifica la sottoscrizione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un trattato internazionale concluso a Strasburgo il 5 novembre 1992, che costituisce il testo guida cui dovrebbero uniformarsi le diverse leggi nazionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Si tenga peraltro presente che il rispetto per la diversità linguistica e culturale è uno dei principi dell'Unione Europea sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 22).

La Costituzione, fin dal 1948, imponeva genericamente al legislatore di fornire tutela alle minoranze linguistiche, senza indirizzarlo verso specifiche modalità realizzative di tale obiettivo: esiste quindi un vastissimo campo di scelte che sono lasciate al livello subcostituzionale.

Una legge dello Stato, appositamente concepita e costruita al fine di dare attuazione al principio di tutela delle minoranze linguistiche, è stata a lungo negli

auspici del Parlamento ed anche oggetto di sollecitazioni da parte della Corte Costituzionale, nonché imposta dagli indirizzi emersi a livello internazionale. Infatti, storicamente, nella legislazione non si è proceduto fin dall'inizio mirando ad una disciplina organica, valevole per tutti i gruppi minoritari, ma piuttosto sono state date soluzioni specifiche a casi contingenti di particolare interesse politico. Non solo: quando una qualche forma di tutela è stata realizzata, lo si è fatto prescindendo dal disegno costituzionale di cui all'art. 6. Basti pensare che la tutela della minoranza francofona della Valle d'Aosta, in buona misura, anticipa la stessa Costituzione, e quella della minoranza di lingua tedesca dell'Alto Adige, come quella della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, si basano su accordi di diritto internazionale.

Una disciplina organica si sostanzia in un nucleo di norme generali in grado di selezionare nella realtà sociale italiana le comunità cui ascrivere la qualifica di "minoranza linguistica" e di definire un livello standard di protezione, un *minimum* da garantirsi a ciascuna di esse, fatte salve le eventuali più favorevoli discipline speciali.

Alla disciplina generale si è giunti soltanto di recente, con l'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, intitolata "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", alla quale è seguito un apposito Regolamento di attuazione, predisposto dal Governo con il d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

Questa legge esordisce (art. 1) affermando il crisma dell'ufficialità proprio della lingua italiana e aprendo la prospettiva sulla promozione di altre lingue, aventi appunto carattere minoritario, l'elencazione delle quali (art. 2) ha valore di riconoscimento giuridico per i relativi gruppi etno-linguistici. Il compito di effettuare la delimitazione territoriale degli ambiti in cui applicarsi la normativa di tutela è attribuito agli enti territoriali (art. 3), coinvolgendo anche le popolazioni locali. Spicca l'opzione a favore di un sistema dove protagonista è l'ente provinciale e non quello regionale. Il criterio territoriale risulta mitigato dalle deroghe previste al fine di tutelare anche la libertà del singolo individuo nel momento in cui si trovi di fronte alla scelta se avvalersi o meno delle garanzie dell'uso della lingua minoritaria (art. 4, comma 5).

Con questa legge si disciplina l'uso delle lingue nella Scuola (art. 4 e ssg.), nelle Amministrazioni (art. 7 e ssg.) e nella toponomastica (art. 10), come pure si risolvono positivamente a favore delle minoranze linguistiche le problematiche da ricollegarsi alle eventuali imposizioni o limitazioni subite, in epoche di oppressione, in tema di onomastica (art. 11).

Lo Stato risulta impegnato a fornire tutela anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, ma con riferimento esclusivo ai territori dove le minoranze sono ufficialmente stanziate, ed in questo campo le Regioni possono svolgere

re una funzione di tipo propulsivo (art. 12).

La legge stessa (art. 17) richiedeva di essere seguita da un apposito regolamento di attuazione, con cui fissare le modalità di delimitazione degli ambiti territoriali, operare i rinvii necessari ad organi statali, istituzioni scolastiche ed enti locali per avviare le forme di tutela da introdursi nel mondo dell'istruzione, nonché stabilire le norme operative per l'uso delle lingue minoritarie negli uffici pubblici e negli organi elettivi degli enti locali.

Vi sono previsioni particolari (art. 18) per le Regioni a statuto speciale, le quali sono chiamate ad intervenire direttamente, e rispetto ad esse viene pure precisata la portata della nuova legge, che troverà applicazione soltanto in quanto disciplini in modo più favorevole di quanto non prevedano le rispettive normative speciali.

Anche le Regioni concorrono alla tutela delle minoranze linguistiche. Dal punto di vista storico va sottolineato che in assenza di una disciplina generale, situazione che si è protratta per circa cinquant'anni, la protezione offerta a tutte le minoranze non tutelate da normative speciali è stata di carattere potenziale, più che concreto, stante il teorico posizionamento sotto l'ombrello protettivo fornito dalle previsioni di cui all'art. 6 della Costituzione, lasciato però privo di legislazione di diretta attuazione. Non paragonabile all'effetto che avrebbero potuto sortire norme generali, valevoli per tutti i gruppi, per l'intero territorio nazionale, è quello prodotto in conseguenza di disposizioni di principio che si riscontrano in alcuni statuti regionali, con le quali si è riconosciuta l'esistenza, nell'ambito della propria comunità, di gruppi minoritari storicamente radicati. Tra questi lo Statuto della Regione Veneto, che all'art. 2 fa espressamente riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle proprie comunità.

La possibilità di un vero e proprio intervento da parte delle Regioni a livello normativo in tema di minoranze linguistiche è dipesa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso ha modificato radicalmente proprie posizioni mantenute per decenni, allorquando negava la competenza regionale, e delle Province autonome, in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ritenendo che essa non rientrasse nelle materie attribuite, con previsione tassativa, alla loro competenza legislativa.

La legge regionale Veneto n. 60 del 1983, "Provvidenze a favore delle iniziative per la valorizzazione della cultura ladina", fu emanata con lo scopo, esplicitato all'art. 1, di garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della cultura ladina del gruppo dolomitico di Livinallongo del Col di Lana e di Cortina d'Ampezzo e degli altri gruppi ladini del Veneto. Con essa la Regione erogava contributi che avevano quali destinatari le unioni culturali ladine, riunite in una Federazione all'uopo costituita.

Non dissimile è l'impostazione che caratterizza la legge regionale Veneto n. 73 del 1994, "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto", che ha abrogato l'intervento di cui sopra, e prevede che i contributi vengano erogati su domanda presentata dalla Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto. Questa legge, a differenza della prima, prende in considerazione (art. 3), e quindi realizza tutela, per tutti i gruppi linguistici minoritari storici del proprio territorio: ladini, cimbri, sappadini e friulani. La contribuzione va a sostenere varie tipologie di iniziative di carattere culturale, elencate all'art. 2 della Legge, attinenti alla conservazione della memoria, al folclore, ma anche allo sviluppo della cultura e della lingua.

Di particolare rilievo quanto disposto con l'art. 6, appositamente dedicato alla promozione di un costituendo Istituto Regionale di Cultura Ladina tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.

La Provincia di Belluno inserisce, tra i Principi fondamentali del proprio Statuto, la volontà di promuovere lo sviluppo della comunità provinciale nel rispetto della storia, delle tradizioni e delle culture locali, con particolare attenzione alle isole alloglotte germanofone e all'area ladina montana.

Presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, nell'agosto 1999 è stato istituito un ufficio che si occupa delle problematiche delle minoranze linguistiche: l'Ufficio è diventato punto di riferimento e d'incontro delle unioni ladine della Provincia di Belluno e la sua attività è volta anche agli scambi con le minoranze linguistiche residenti nelle province contermini, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige.

La legge n. 482 del 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" ha affidato al Consiglio Provinciale il compito di delimitare l'ambito in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche, sentiti i Comuni interessati. Il Consiglio Provinciale di Belluno – con delibera n. 30/244 del 27.10.2001 – ha delimitato l'ambito territoriale delle minoranze linguistiche ladine e germaniche sulla base delle deliberazioni consiliari dei Comuni interessati. Sono stati delimitati come area ladina i territori dei Comuni di Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, S. Stefano di Cadore, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

E' stato delimitato come area germanofona il territorio del Comune di Sappada. In seguito con le delibere n. 33/264 dell'11.2.2002 e n. 35/271 dell'8.3.2002 sono stati delimitati come area germanofona anche i Comuni di Farra d'Alpago e di Tambre.

Su richiesta del Consiglio Comunale, anche il territorio del Comune di Callalzo di Cadore è stato delimitato come area di parlata ladina: il Consiglio Provinciale ha deliberato in tal senso il 25.6.2003.

Il 10.4.2003, il Consiglio Provinciale di Belluno ha approvato lo schema dello Statuto del costituendo Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici delle Dolomiti Bellunesi: in seguito, lo schema di Statuto è stato approvato dai singoli enti e dalle unioni ladine aderenti. Lo Statuto dell'Istituto determina nome e sedi dell'Associazione (art. 1), fissa le finalità (art. 2), individua gli organi interni, con le rispettive funzioni (art. 4 e ssg.).

L'Istituto è stato ufficialmente costituito il 21.7.2003 ed ha iniziato ad operare il 15 dicembre dello stesso anno. Originariamente esso coinvolgeva i 39 Comuni della Provincia, individuati con delibera del Consiglio Provinciale, che si sono dichiarati appartenenti alla minoranza linguistica ladina con delibere dei rispettivi Consigli. In seguito, i Comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, con l'adesione successiva anche del Comune di Rocca Pietore, denominatisi "Ladini ex Asburgici", hanno costituito – mediante un consorzio intercomunale – l'Istitut Cultural Ladin "Cesa de Jan", che ha sede a Colle Santa Lucia - Via Villagrande.

La denominazione Istituto Ladin de la Dolomites, in ladino dell'Oltreichiusa, è stata aggiunta a quella originaria con delibera del Consiglio di amministrazione del 22.9.2004.

L'Amministrazione Provinciale, come capofila delle Comunità Montane Agordina, Cadore-Longaronese-Zoldo, Centro Cadore, Comelico-Sappada e Valle del Boite, annualmente, presenta un progetto unitario per la partecipazione a progetti finanziati dalla legge n. 482 del 1999, sulla base di diverse tipologie d'intervento:

- sostegno alle Pubbliche Amministrazioni per l'attività di traduzione e interpretariato in lingua minoritaria;
- istituzione presso le Pubbliche Amministrazioni di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela;
- corsi di lingua e cultura minoritaria per la formazione di operatori addetti al servizio pubblico;
- attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;
- attività ed iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge n. 482 del 1999.

Istituto Ladin de la Dolomites

BIBLIOGRAFIA

- Bertolissi M., *Art. 6*, in *Commentario breve alla Costituzione*, 1990, ppg. 42 ssg.
- Palici di Suni Prat E., *Minoranze*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, IX, 1994, ppg. 546 ssg.; *La tutela giuridica delle minoranze tra Stato e Regioni in Italia*, in *La tutela giuridica delle minoranze*, a cura di S. Bartole, N. Olivetti Rason, L. Pegoraro, 1998, ppg. 149 ssg.; *La disciplina di tutela delle minoranze linguistiche tra Corte e legislatore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, ppg. 3152 ssg.
- Piergigli V., *Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi*, in *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive. Atti del convegno di studi, Udine, 30 novembre-1 dicembre 2001, 2003*, ppg. 58 ssg.
- Pizzorusso A., *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, 1976, ppg. 527 ssg.; *Ancora su competenza legislativa regionale (e provinciale) e tutela delle minoranze linguistiche*, in *Le Regioni*, n. 1-2, 1984, ppg. 239 ssg.
- Ponti G., *La tutela delle minoranze linguistiche: una elementare prospettazione del sistema delle fonti limitata al diritto interno*, in *Ladin! Rivista dell'Istituto Ladin de la Dolomites*, Anno III - n. 2 - dicembre 2006, ppg 39 ssg.
- Stipo M., *Minoranze etnico-linguistiche (Diritto pubblico)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1990, ppg. 1 ssg.

Costituzione della Repubblica Italiana

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 298)

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Legge n. 482 del 15 dicembre 1999

“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1999, n. 297

Art. 1

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguisti-

ca prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non

territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di

un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ri-

compresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radio-televisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle

regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche

d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2001, n. 213 e modificato dal d.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2003, n. 82

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.
5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.
6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonchè al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.

7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.

Art. 2 - Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.

2. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.

3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che già usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 3 - Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze

1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.

Art. 4 - Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni

1. Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalità degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.

2. Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.

3. La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.

Art. 5 - Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela

1. I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti pubblici non territoriali.

Art. 6 - Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorzarsi tra loro per le suddette medesime finalità.

4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.

Art. 7 - Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

1. La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome è trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne dà comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonché all'ufficiale dello stato civile, perchè si provveda alle annotazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso è prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità che viene allegata alla domanda.

Art. 8 - Procedure di finanziamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

3. Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno.

4. Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.

5. Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalità previste dai protocolli d'intesa, corredate delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilità, nonché alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

8. Le regioni provvedono entro quarantacinque giorni al trasferimento dei fondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.

9. Qualora una o più regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3.

10. La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.

Art. 9 - Toponomastica

1. L'applicazione dell'articolo 10 della legge, è disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.

2. Nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignità grafica delle due lingue.

Art. 10 - Interpreti e traduttori

1. In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.

Art. 11 - Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di prefe-

renza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.

Art. 12 - Comitato tecnico consultivo

1. Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operatività della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia".

3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento è sottoposto a revisione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge regionale Veneto n. 73 del 23 dicembre 1994

“Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”,
pubblicata in BUR n. 109/1994

Art. 1 - Finalità

1. In coerenza con lo spirito dell'articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell'articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.

2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.

Art. 2 - Iniziative culturali

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
- d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, possono presentare domanda:

- a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;
- b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre regolarmente

costituite, dei Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;

c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;

d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite.

d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un determinato territorio.

Art. 4 - Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall'articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate:

a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;

b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.

Art. 5 - Erogazione del contributo

1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all'articolo 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

3. L'erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:

a) l'80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;

b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale.

4. La concessione del contributo può essere revocata, ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale qualora:

a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l'accettazione del contributo;

b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate irregolarità od omissioni nello stesso.

5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 6 - Istituto Regionale di Cultura Ladina

1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.

Art. 7 - Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60;

b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24;

c) il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 così come introdotto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8;

d) il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, limitatamente all'espressione "Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile".

Art. 8 - Norma transitoria

1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24, e gli articoli 6, terzo comma e 10, primo comma della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base alle predette leggi.

Art. 9 - Interventi per l'anno 1994

1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:

a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;

b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato previsto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto:

1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;

2) lire 15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;
3) lire 15 milioni all'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;
c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali della Comunità germanofona.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.

Art. 10 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 300 milioni per l'anno 1994 e in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 si provvede: per il 1994, mediante utilizzo di pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 11 "Interventi regionali a tutela della cultura Ladina e Cimbra" del fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994; quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per sola competenza, dei fondi iscritti al capitolo 70040 denominato "Contributo regionale all'associazione veneta dei Ladini dolomitici (legge regionale n. 60/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996, il capitolo 70040 viene ad assumere la nuova denominazione "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto" con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994 e di lire 200 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1995-1996.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Statuto dell'Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici delle Dolomiti Bellunesi - Istituto Ladin de la Dolomites

Art. 1

1. E' costituito l'Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici delle Dolomiti Bellunesi, Associazione non lucrativa, con sede legale ed amministrativa in Borca di Cadore e sede secondaria in Selva di Cadore, di seguito detto Istituto, ai sensi della legge 482/99.

2. L'Associazione ha durata ventennale.

Art. 2

1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la conoscenza della legge 482/99 e L.R. 73/94 e delle altre disposizioni legislative successive in materia di tutela delle Minoranze linguistiche storiche;
- b) aprire uno sportello linguistico per i rapporti con le Amministrazioni locali per garantire un adeguato supporto per attività inerenti alle funzioni di interprete e traduttore, anche con mezzi on line;
- c) aprire uno sportello informativo per il pubblico;
- d) promuovere e valorizzare la lingua sul territorio provinciale;
- e) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che documentano il ladino, attraverso libri, tesi di laurea, documenti storici, audiovisivi, registrazioni ecc.;
- f) informatizzazione dell'archivio per una facile accessibilità agli utenti;
- g) creazione di un sito web, che funga da contenitore e punto di collegamento con i ladini di tutto il mondo;
- h) pubblicazioni di libri, cassette, CD e audiovisivi;
- i) organizzazione di corsi di formazione per insegnanti, al fine di inserire l'insegnamento del ladino a scuola;
- j) corsi di ladino per ladinofoni destinati a persone locali;
- k) corsi di ladino per non ladinofoni destinati a persone provenienti da altre zone d'Italia e dall'estero;
- l) attività di consulenza per traduzioni ed elaborazioni di un nuovo lessico;
- m) collegamento con altri Istituti Culturali Ladini d'Italia e della Svizzera e con altre minoranze presenti sul territorio nazionale ed europeo;

- n) rapporto con l'Ufficio scolastico provinciale per la programmazione e l'aggiornamento degli insegnanti delle scuole dell'obbligo, con eventuale distacco di un insegnante per seguire questa attività;
- o) collegamento con le Università per la creazione di corsi e master per la formazione degli insegnanti;
- p) pubblicazione periodica di una rivista culturale.

Art. 3

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dal materiale scientifico e dalle pubblicazioni raccolte e conservate;
- b) da apparecchiature, suppellettili e quant'altro in dotazione dell'Istituto;
- c) dalle donazioni in denaro ed altri beni di enti pubblici e privati.

Art. 4

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Commissione scientifico/culturale;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

2. Gli Organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 5

1. Il Consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni è composto da:

- a) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato;
- b) dai quattro Presidenti delle Comunità Montane Agordina, Centro Cadore, Comelico e Sappada, Valle del Boite o assessori da loro delegati;
- c) da un rappresentante della Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldano designato dal Presidente sulla base dell'indicazione vincolante espressa dalla maggioranza dei Sindaci dei Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore e Ospitale di Cadore, Il rappresentante deve far parte del Consiglio Comunale di uno dei quattro Comuni interessati;
- d) un rappresentante delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento del Centro Cadore, della Valle del Boite, del Comelico-Sappada e del Cadore-Longaronese-Zoldano aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
- e) due rappresentanti delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento

Agordina aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto;
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono godere dei requisiti per la nomina a consigliere comunale;
4. I componenti di cui alla lett. b) decadono di diritto dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui non facciano più parte della Giunta della Comunità Montana;
5. Il componente di cui alla lett. c) dura in carica tre anni e decade di diritto dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui non faccia più parte del Consiglio municipale di uno dei quattro Comuni;
6. I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica tre anni. Le Unioni Ladine possono dichiarare decaduto il loro rappresentante prima della scadenza del mandato e nominarne uno nuovo che dura in carica tre anni.

Art. 6

1. Il Consiglio ha competenza:
 - a) nomina il proprio Presidente e due Vice Presidenti;
 - b) programma dell'attività annuale e pluriennale;
 - c) approva il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
 - d) approva il conto consuntivo;
 - e) approva e modifica i regolamenti dell'istituto;
 - f) delibera su tutta l'attività amministrativa dell'Istituto;
 - g) modifica il presente Statuto;
 - h) nomina il Direttore dell'Istituto;
 - i) nomina la Commissione Scientifico/culturale e, su indicazione della stessa, il suo Coordinatore, scelto tra i componenti della Commissione stessa;
 - j) nomina il Revisore dei conti.
2. La convocazione e la presidenza della prima seduta spetta al rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

Art. 7

1. Il Presidente e i vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
3. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente del C.d.A. più anziano d'età.

Art. 8

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca almeno due volte all'anno in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei bilanci preventivo e pluriennale e del conto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- b) è tenuto a convocare il Consiglio in seduta straordinaria su richiesta di almeno quattro componenti;
- c) presiede il Consiglio e ne dirige i lavori;
- d) predispone l'ordine del giorno del Consiglio;
- e) mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi, del presente Statuto, dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

3. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le prime due votazioni consecutive ed a maggioranza assoluta degli componenti del Consiglio per le successive votazioni.

Art. 9

1. La Commissione Scientifico/culturale è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dai seguenti componenti:

- a) un professore universitario, docente in discipline linguistiche, antropologiche o storiche;
- b) uno studioso della cultura ladina;
- c) il delegato per le Minoranze linguistiche nominato dal Presidente della Provincia di Belluno;
- d) un rappresentante del mondo della scuola;
- e) un rappresentante delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento del Centro Cadore, della Valle del Boite, del Comelico-Sappada e del Cadore-Longaronese-Zoldano aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
- f) due rappresentanti delle associazioni culturali ladine con ambito territoriale coincidente con il perimetro geografico della Comunità Montana di riferimento Agordina aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
- g) il Direttore dell'Istituto.

2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione Scientifico/culturale, senza diritto di voto, esperti della cultura ladina.
3. La Commissione Scientifica/culturale dura in carica tre anni.

Art. 10

Spetta alla Commissione Scientifico/culturale proporre i programmi dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Scientifico/culturale, congiuntamente almeno una volta all'anno, indicano una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precedente, e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

Art. 12

Il Direttore dell'Istituto è responsabile dell'attività dell'Istituto e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori.

Redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, li firma unitamente al Presidente e provvede all'esecuzione delle stesse, elabora ed attua i programmi predisposti dalla Commissione Scientifico/culturale dell'Istituto. Dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori. In particolare, dà disposizioni per il collocamento del materiale etnografico e per il funzionamento della biblioteca, cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale d'archivio. Cura i rapporti dell'Istituto con altri Enti, Istituti e studiosi italiani e stranieri. Cura le edizioni dell'Istituto.

Redige annualmente la relazione sull'attività dell'Istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 13

Il controllo sulla gestione finanziaria è di competenza del Revisore dei conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore rimane in carica per un triennio e può essere confermato una sola volta.

Art. 14

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno, mentre il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 15

L'associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

- * contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o altre Istituzioni pubbliche o private anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;
- * contributi ordinari e straordinari che siano versati dalle Unioni ladine;
- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- * introiti derivanti da convenzioni;
- * rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'istituto a qualunque titolo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione per le quali è sufficiente la firma del Direttore.

Le operazioni di ordinaria amministrazione si intendono quelle previste nel bilancio di previsione.

Art. 16

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, nonché al Codice Civile.

Appendice

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 2000/C 364/ del 18.12.2000

Art. 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Statuto della Regione Veneto

Legge 22 maggio 1971, n. 340, pubblicata nel Suppl. Ord.
alla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1971, n. 148

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1

Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente Statuto.

La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.

Art. 2

L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.

La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

Statuto della Provincia di Belluno

approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 100
del 23 ottobre 2006, entrato in vigore il 6 dicembre 2006

Titolo I Principi Fondamentali

Art. 2 - Identità e fisionomia istituzionale

1. La Provincia ispira la propria azione al perseguimento della coesione sociale e della competitività del territorio in virtù di specificità che derivano dalle concrete situazioni, dalla qualità ed intensità degli elementi di originalità e peculiarità della propria storia, dalle culture e autonomie stratificate.

Concorrono a definire l'identità e la fisionomia istituzionale della Provincia la sua specificità di area montana e transfrontaliera, contrassegnata dall'alto valore paesaggistico e culturale delle Dolomiti, caratterizzata anche dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche storiche.

La Provincia opera affinché le Alpi non costituiscano una frontiera fra stati, ma affinché gli uomini delle valli alpine siano artefici di unione e non di separazione nella realizzazione e nel rafforzamento di un progetto di costruzione di uno spazio interculturale alpino dove le montagne possano unire e non dividere i popoli.

2. I principi fondamentali ispiratori della propria azione, che fanno riferimento ai valori della libertà, della giustizia sociale e della solidarietà mirano a:

(...)

i) tutelare, promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche presenti nel suo territorio, riconoscendole come patrimonio storico e culturale;

Indice

| | | |
|---|------|----|
| Presentazione | Pag. | 1 |
| Introduzione alle norme di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno | “ | 3 |
| Costituzione della Repubblica Italiana | “ | 9 |
| Legge n. 482 del 1999 | “ | 10 |
| Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche | “ | 17 |
| Legge regionale Veneto n. 73 del 1994 | “ | 23 |
| Statuto dell’Istituto Culturale delle Comunità dei Ladini Storici delle Dolomiti Bellunesi - Istituto Ladin de la Dolomites | “ | 27 |
| Appendice | “ | 33 |

